



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.

INTERVENTI DI ASSISTENZA LEGALE DESTINATI AI CITTADINI VENETI DANNEGGIATI DALLE BANCHE: QUALI CONTROLLI PER ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI PATTI DI QUOTA PARTE?

presentata il 28.08.2019 dai Consiglieri Ruzzante, Bartelle, Guarda.

Premesso

- il comma 1 bis dell'art. 11 Legge di stabilità regionale 2016 stabilisce che "Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale concede contributi alle associazioni ed ai comitati rappresentativi dei danneggiati, costituiti ai sensi del codice civile, per le attività di consulenza e di assistenza legale, prestate a favore dei propri rappresentati, nei procedimenti di conciliazione e giudiziali"
- con Deliberazione n. 333 del 22 marzo 2017, la Giunta regionale ha declinato le disposizioni attuative funzionali per l'accesso al contributo in questione;
- la predetta deliberazione ammette a contributo le attività di consulenza e di assistenza legale prestate, per il tramite di Associazioni e Comitati costituiti ai sensi del Codice Civile, a favore dei propri rappresentati, nei procedimenti di conciliazione e giudiziali;

Considerato che:

- il recente assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 incrementa lo stanziamento di risorse per tali interventi;

Appreso che:

- sul tema specifico dell'assistenza prestata ai cittadini coinvolti nei crack bancari è recentemente emersa la questione - tuttavia riguardante altra fattispecie e cioè l'assistenza per l'accesso ai rimborsi del FIR istituito con i commi 493-507 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - riguardante proposte di assistenza avanzate da una specifica associazione che collabora con uno specifico studio legale che richiederebbe la sottoscrizione, per l'assistenza finalizzata all'accesso a detti rimborsi, un vero e proprio patto di quota parte (cioè il 7% di quanto ricevuto);

interroga la Giunta regionale

per sapere quali controlli ha attivato o intende attivare affinché con riferimento ai contributi regionali in argomento sia esclusa la ricorrenza di patti di quota parte anche in forma indiretta.